

FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017

Aggiornamento N°:	Approvato il:	Da:	Variazioni apportate rispetto alla precedente versione:
00	07.01.16	O. A.	Prima versione

FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017

Aggiornamento N°:	Approvato il:	Da:	Variazioni apportate rispetto alla precedente versione:
00	07.01.16	O. A.	Prima versione

INDICE

Premessa.	pag. 3
1. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione.	pag. 7
2. Sistema di controlli.	pag.10
3. Codice di comportamento.	pag.11
4. Trasparenza.	pag.12
5. Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali, attività successiva del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.	pag. 13
6. Formazione.	pag. 16
7. Tutela del dipendente che segnala illeciti.	pag. 17
8. Rotazione o misure alternative.	pag. 18
9. Monitoraggio.	pag. 19

Premessa

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 è stato predisposto secondo quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici (punto 2.1.1. le misure organizzative per la prevenzione della corruzione).

Al fine di individuare il perimetro di rilevanza della prevenzione alla corruzione si riporta quanto indicato nel PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (pagina 13):

Definizione di corruzione

Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Tale definizione è stata ulteriormente puntualizzata con la nozione specificata nell'Aggiornamento 2015 (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 a pagina 7), in particolare:

Nozione di corruzione (in senso ampio)

Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse

pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

E' stato adottato il **Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, coordinato con misure coerenti con le finalità della l. 190/2012**, che prevede:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati o abusi da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati o comportamenti contrari all'interesse pubblico;
- specifici regolamenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione alla prevenzione dei reati, dell'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati e di comportamenti contrari all'interesse pubblico;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati o abusi da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati o comportamenti contrari all'interesse pubblico;
- misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- la costituzione di un Organismo di Vigilanza (articolo 6, comma primo, punto b, d.lgs. 231/01), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e curarne l'aggiornamento, che coincide con il collegio sindacale (articolo 6, comma quattro-bis, d.lgs. 231/01);
- la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.) ai sensi dell'art. 1, comma settimo, della l. 190/2012, che svolge anche la funzione di Responsabile della trasparenza (ANAC determinazione n. 8 de. 17 giugno 2015);
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e del Responsabile della prevenzione della corruzione che svolge anche la funzione di Responsabile della trasparenza;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

- una verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nella normativa di riferimento o nell'organizzazione o nell'attività.

In merito alla nomina del **Responsabile della Prevenzione della Corruzione** e **Responsabile della trasparenza**, si riporta l'estratto del verbale della riunione dell'Amministratore Unico con il Collegio Sindacale del 23 luglio 2015:

“le linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, determinazione n. 8 del 17.06.15 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

*Le linee guida ANAC in estrema sintesi obbligano (anche Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A., in quanto società controllata da Enti Pubblici): a integrare il modello di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/2001 con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ma soprattutto di nominare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) (PUNTO 6. Disciplina transitoria): **“affinchè predisponga entro il 15 dicembre 2015 una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già emerso dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle presenti Linee Guida”**.*

*Mentre: **“l’adeguamento alle presenti Linee Guida, con l’adozione delle misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione ex legge n. 190/12, dovrà comunque avvenire entro il 31 Gennaio 2016”**.*

*A pag. 12 viene precisato che il R.P.C. elabora le misure coordinandosi con l’Odv, ma, soprattutto che: **“l’attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 non può essere affidata a soggetti estranei alla società”**.*

E’ necessario quindi nominare il R.P.C. prima dell’approvazione dei moduli del MOG da integrare con il P.T.P.C..

Nella riunione venivano quindi analizzati ed adattati alla normativa citata i moduli relativi al codice etico ed al sistema disciplinare, poi inviati in bozza al collegio sindacale in data 15 luglio 2015.

*Nelle linee guida ANAC del 17.06.15 anticorruzione a pag. 21 viene precisato che il R.P.C. svolge **“di norma”** anche l’incarico di **Responsabile della trasparenza**.*

Il Direttore Generale interviene proponendo di nominare il dott. Massimo Piva, farmacista, che presta servizio nella farmacia di Rorai quale R.P.C.. Precisa che i Direttori di Farmacia, la Responsabile Amministrativa e se stesso svolgono attività

soggette a controllo e quindi sono incompatibili. Illustra quindi i motivi della proposta in base alla pianta organica, alle attitudini, professionalità e capacità del dott. Piva.

Si apre la discussione, terminata la quale, l'Amministratore Unico

DELIBERA

1. di nominare **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della trasparenza** il dott. Massimo Piva;
 2. di approvare i moduli del modello di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/2001 integrato dalla normativa prevista dalla legge 190/2012 relativi al **codice etico ed al sistema disciplinare**;
 3. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alla **divulgazione** dei moduli approvati e di programmare **piani di formazione**:
 - a) per il dott. Massimo Piva affinché acquisisca le competenze e conoscenze necessarie per svolgere gli incarichi affidatigli di cui al primo punto;
 - b) per tutto il personale sui moduli approvati al secondo punto, in particolare le disposizioni del codice etico relative al personale dipendente;
 4. di nominare **Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001** il Collegio Sindacale, come già anticipato nell'assemblea del 28 aprile 2015, nella considerazione che i moduli del MOG sono stati ultimati dal rag. Gianfranco Favaro, ma devono essere integrati con il P.T.P.C., integrazione che presuppone il coordinamento tra R.P.C. e O.d.V.;
 5. di non stabilire compensi al Collegio Sindacale per l'attività di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, in quanto già previsti dall'assemblea del 28 aprile 2015;
 6. di rinviare l'approvazione definitiva degli altri moduli del modello di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/2001 integrato dalla normativa prevista dalla legge 190/2012, alla conclusione dell'attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 da parte del R.P.C. in coordinamento con l'O.d.V..
- I componenti del Collegio Sindacale dichiarano di accettare l'incarico di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e ringraziano per la fiducia loro accordata."*

1. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione.

L'individuazione e gestione dei rischi di corruzione è stata effettuata nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, coordinato con misure coerenti con le finalità della l. 190/2012.

Ai fini dell'individuazione delle attività, nel cui ambito possono essere commessi i reati, sono stati esaminati tutti i processi aziendali, come riepilogati nel Modulo n. 03, "Diagramma dei processi aziendali", in cui sono indicate le principali interazioni fra i processi aziendali con i collegamenti fra gruppi di processi e stakeholder. Il Modulo n. 03 fornisce una classificazione avente lo scopo di fornire un quadro complessivo delle attività aziendali.

Sono stati classificati i reati presupposto indicati nel d.lgs. 231/01 e integrato il Modulo n. 04 con i reati previsti dal Titolo II, Capo I del codice penale per le finalità della legge 190/2012 di prevenzione della corruzione. Il Modulo n. 04 "Classificazione dei reati", riporta tale suddivisione, elencando analiticamente tutti i reati rilevanti ai fini del Modello.

Le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati indicati nelle citata "Classificazione" sono individuate, con diverso grado di dettaglio, nei seguenti documenti:

- M-05, "Mappa dei processi nel cui ambito possono essere commessi i reati";
- M-06, "Tabella di identificazione del rischio di commissione dei reati".

In particolare:

- il Modulo n. 05 evidenzia sinteticamente, mediante una matrice, la presenza di rischi di commissione dei reati nell'ambito delle attività aziendali. Dopo il riferimento alla norma vengono evidenziati i processi aziendali secondo le funzioni aziendali, il sistema di controllo attuato, la valutazione del rischio per probabilità, impatto e indice di rischio e le azioni da apportare;
- il Modulo n. 06 descrive i rischi di commissione dei reati con l'individuazione del soggetto agente, i processi aziendali di riferimento, le attività aziendali e processi nel cui ambito possono essere commessi i reati (seguendo l'impostazione effettuata nel Modulo n. 03, "Diagramma dei processi aziendali" poi ripetuta nella Legenda).

In merito all'identificazione effettuata dei rischi si precisa che, le esclusioni effettuate si basano su criteri probabilistici.

Un processo aziendale è definito come "sensibile" quando comprende almeno un'attività nell'ambito della quale può essere commesso un reato o comportamenti non corretti secondo la definizione data nel PNA e la nozione indicata dall'ANAC

(cfr. pag. 3 premessa). E' altresì considerato sensibile un processo nell'ambito del quale, pur non essendo direttamente presente un rischio di commissione di reati, siano adottati controlli ai fini della prevenzione per i reati previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed i reati ed i comportamenti non corretti previsti dalla legge 190/2012.

Sono individuati, in base al Modulo n. 05, le attività aziendali ed i processi sensibili indicati nella seguente Tabella, già evidenziata nel Modulo n. 03, "Diagramma dei processi aziendali" poi ripetuta nella Legenda.

Processi sensibili

Area	Attività aziendale-processo	sigla
GESTINE DELL'AZIENDA	Governo societario	GOV
	Direzione Generale	DIRG
	Direzione farmacie	DIRF
	Gestione dei servizi Amministrativi	AMM
GESTIONE DELLE RISORSE	Gestione Risorse Umane	UMA
	Gestione Risorse economico finanziarie	ECF
GESTIONE DEI PUNTI VENDITA E CONTROLLO OPERATIVO	Vendite	VEN
	Approvvigionamento	APP
	Produzione laboratorio	PRD
	Gestione Scorte	MAG
	Controllo operativo per la sicurezza	SIC
MONITORAGGIO, ANALISI E MIGLIORAMENTO	Monitoraggio dei processi di acquisto e vendita dei prodotti	MON
	Vigilanza e cura dell'aggiornamento del modello	VIG
	Trattamento di non conformità ed effettuazione di azioni correttive, preventive e di miglioramento	NCP

Nell'ambito dei processi sensibili sono adottati i seguenti **"Principi di controllo"**.

Principi di controllo

1) Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.	In ogni processo aziendale l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere effettuata da persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla successivamente l'operazione.
2) Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua.	Per ogni operazione ci deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli successivi, che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.
3) Documentazione dei controlli.	Deve essere documentata l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

I controlli appartengono alle seguenti categorie:

Categorie di controlli previsti dal d.lgs. 231/01, artt. 6 e 7 e dal Modello

Categoria	Definizione ex d.lgs. 231/01
PR	Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire (d.lgs. 231/01, art. 6, co. 2, lett. b), o misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (d.lgs. 231/01, art. 7, co. 3, lett. b), o relative alla verifica periodica del modello (d.lgs. 231/01, art. 7, co. 4, lett. a).
FOR	Programmi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza.
RF	Modalità di gestione delle risorse finanziarie (d.lgs. 231/01, art. 6, co. 2, lett. c).
INF	Obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello (d.lgs. 231/01, art. 6, co. 2, lett. d).
SD	Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (d.lgs. 231/01, art. 6, co. 1, lett. e), art. 7, co. 4, lett. b)).
DV	Disposizioni inerenti: <ul style="list-style-type: none"> - alla vigilanza sull'osservanza ed il funzionamento del Modello – compresa la verifica periodica; - alla cura dell'aggiornamento del Modello (d.lgs. 231/01, art. 6, co. 1, lett. b)).

2. Sistema di controlli.

Il sistema dei controlli è regolato nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, coordinato con misure coerenti con le finalità della l. 190/2012.

In applicazione dei Principi di controllo enunciati nel precedente paragrafo, il Modulo n. 07, "Disposizioni relative ai processi sensibili" indica le misure prescritte dall'Organo Amministrativo ai fini della prevenzione per i reati previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed i reati ed i comportamenti non corretti previsti dalla legge 190/2012. Tali misure sono denominate "controlli". I controlli comprendono qualsiasi disposizione, relativa ai processi sensibili, che riduca il rischio di commissione dei reati; essi pertanto non sono limitati ad azioni di verifica.

I Regolamenti ricomprendono tutte le attività aziendali in particolare:

1. R-01 Regolamento assunzione e trattamento del personale;
2. R-02 Regolamento acquisto di beni e servizi destinati alla vendita e gestione delle scorte;
3. R-03 Regolamento acquisto di beni e servizi non destinati alla vendita e conferimento di incarichi professionali;
4. R-04 Regolamento pagamenti e operazioni finanziarie;
5. R-05 Regolamento incassi e vendite.

Nei regolamenti sono indicati i procedimenti da adottare ed i controlli da effettuare.

I controlli vengono effettuati in via esclusiva e continuativa:

- a) dal **collegio sindacale**, che svolge anche la revisione legale ed è Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01;
- b) dal **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della trasparenza**;

I controlli vengono effettuati anche:

- I. dal Direttore Generale;
- II. dai Direttori di Farmacia;
- III. dalla Responsabile Amministrativa.

3. Codice di comportamento.

Nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, coordinato con le misure coerenti con le finalità della l. 190/2012 sono stati adottati principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/2001 ed i reati ed i comportamenti non corretti previsti dalla legge 190/2012.

Tali principi sono stati formalizzati mediante il **Codice etico** (Modulo n. 01), adottato come parte integrante del Modello stesso.

Il Modello comprende un apposito **Sistema disciplinare** (Modulo n. 08). Il Sistema disciplinare – a cui espressamente si rinvia – è parte integrante del Modello, nel quale sono contenute tutte le sanzioni disciplinari applicabili, nonché i relativi aspetti procedurali, per tutti coloro che nel Titolo II del Modulo n. 08 sono individuati come soggetti destinatari.

4. Trasparenza.

L'ultimo aggiornamento del sito è stato predisposto secondo quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici (allegato n. 1).

Il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della trasparenza** controlla periodicamente che la Responsabile Amministrativa provveda ad aggiornare il sito.

Non si ritiene di adottare il **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**:

- per le dimensioni della società;
- in quanto l'attività svolta è relativa esclusivamente alla gestione di farmacie comunali attraverso contratto di servizio, che comporta un corrispettivo a favore dell'Ente Pubblico Locale intestatario dell'autorizzazione amministrativa rilasciata con provvedimento dell'autorità sanitaria. La società svolge esclusivamente attività commerciale in regime concorrenziale, in particolare: vendita al dettaglio di beni, dai farmaci alla cosmesi, e servizi, dalla diagnostica alla consulenza alimentare;
- non opera attraverso contratti d'appalto.

Gli Enti Pubblici Locali:

- coincidono con i soci della società.
- non sono proprietari di beni della società.
- non corrispondono alla società risorse finanziarie per corrispettivi, finanziamenti, apporti o altre utilità dirette o indirette.

L'inquadramento sotto il profilo del "*pubblico interesse*" va ricondotto alla "*natura di servizio pubblico essenziale, a carattere locale, e a tendenziale rilevanza economica*" ma per "*il rilievo che la distribuzione e la messa a disposizione tempestiva di farmaci alla cittadinanza rappresenta una delle più esplicite espressioni del diritto alla salute del cittadino*" (Corte dei Conti Reg. Lombardia parere del 26.09.11 n. 489).

5. Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali, attività successiva del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

In merito alla nomina dell'Organo Amministrativo avvenuta con delibera dell'assemblea del 20 marzo 2015, si riporta l'estratto relativo, in cui viene evidenziata la verifica puntuale del rispetto alla normativa sulla inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali, e sulla attività successiva del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

*“Lo statuto sociale prevede all'art. 19 che la società è amministrata da un **amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o tre membri.***

*Le amministratrici ritengono opportuno, prima di iniziare la discussione, ricordare che l'art. 2449 del codice civile (società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici) prevede che lo statuto può conferire ai soci la facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Nello statuto vigente tale facoltà non è stata prevista e non risulta, altresì, siano stati raggiunti accordi o patti parasociali su tale circostanza; ciò comporta che, i **soci di minoranza non hanno diritto a nominare amministratori.***

Le amministratrici, stante la complessa normativa sulla inconferibilità, sulla incompatibilità e sui vincoli agli incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico, espongono quanto segue:

*a. l'art. 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120 ed il successivo regolamento D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 disciplinano la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'art. 2449 del codice civile dalle pubbliche amministrazioni. In particolare le società devono prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il **genere** meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.*

*Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con P.E.C. del 26.02.2015 ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato all'adozione del provvedimento formale di **diffida** di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012, n. 251, avendo verificato in data 25.02.2015 sul sistema Telemaco, registro informatico delle imprese, la violazione della parità d'accesso all'organo di amministrazione. Il termine per*

ripristinare l'equilibrio tra i generi, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012, n. 251, è di sessanta giorni.

b. L'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che non può essere nominato amministratore di società a parziale o totale capitale pubblico chi, avendo ricoperto **nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre anni consecutivi.**

c. L'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 19 e seguenti detta regole specifiche di incompatibilità per gli amministratori di società controllate da enti locali. In particolare viene escluso chi abbia svolto **incarichi nell'ente locale o in società controllanti da meno di un triennio. Il divieto opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado.**

d. Il D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 detta disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. In particolare per quanto attiene le società in controllo pubblico viene stabilita la **inconfiribilità:**

- I. **in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (art. 3);**
- II. **ai componenti di organo politico di livello regionale e locale (art. 7)** con limitazioni temporali di due anni o un anno dalla cessazione dell'incarico.

I capi V e VI regolano le **incompatibilità:**

- III. **con lo svolgimento in proprio di una attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico (art. 9);**
- IV. **con incarichi nelle pubbliche amministrazioni, dirigenziali interni ed esterni e componenti di organi di indirizzo politico statali, regionali e locali (art. 11, 12 e 13).**

L'art. 20 prevede che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una **dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità** e successivamente annualmente **dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità. Tali dichiarazioni devono essere pubblicate sul sito del Comune di Porcia.**

e. L'art. 5 del D.L. 6 giugno 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, (così modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114) prevede il **divieto di incarichi a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza salvo a titolo gratuito e per una durata non superiore ad un anno.**

f. L'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che **la nomina di dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione sia discrezionale e non più obbligatoria.**

Si apre la discussione, terminata la quale, l'assemblea all'unanimità

delibera

- 1) di stabilire ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale che a comporre l'organo amministrativo sia un **amministratore unico** che durerà in carica per un anno fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015;
- 2) di nominare **amministratore unico** la dott.ssa Pignat Carla nata a Pordenone il 07.08.1972, residente a Porcia in via Rustighel n. 8/A, codice fiscale PGNCRL72M47G888E, con i poteri previsti dallo statuto sociale;
- 3) di dare mandato alla dott.ssa Pignat Carla di provvedere, dopo aver iscritto la propria nomina nel Registro delle Imprese, di comunicarla al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottemperare al provvedimento formale di **diffida** di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012, n. 251, entro il termine (26 aprile 2015) di sessanta giorni dal 25 febbraio 2015.

La dott.ssa Pignat Carla, presente, accetta l'incarico e dichiara di non essere in una delle situazioni di inconferibilità, di incompatibilità e di vincoli agli incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico previste dalla normativa citata in premessa.”

La società ha in forza **un solo dirigente** (il direttore generale) il quale svolge anche la funzione di direttore della farmacia di Rorai, assunto a tempo indeterminato con delibera del 21 novembre 2012 dell'Organo Amministrativo, dopo i controlli previsti dalla normativa vigente.

Non sono previste assunzioni di Dirigenti nel triennio 2015-2017.

6. Formazione.

Nel Regolamento n. 1 assunzione e trattamento del personale (punto n. 5 formazione del personale) del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, coordinato con le misure coerenti con le finalità della l. 190/2012 viene regolamentata la formazione, in particolare:

- a) la formazione del personale dipendente deve essere effettuata esclusivamente secondo quanto previsto dai documenti di programmazione di cui all'art. 29, terzo comma, punto a), dello statuto sociale (piano strategico triennale e piano industriale annuale);
- b) il Direttore Generale predispone annualmente il programma di formazione finalizzato alla crescita professionale di ogni dipendente e ad acquisire la conoscenza del Modello di Organizzazione e Gestione D.Lgs. 231/2001 integrato dalla normativa prevista dalla legge 190/2012, in particolare sui reati e sui comportamenti non corretti;
- c) il Direttore Generale, tenuto conto dei vincoli di cui al punto a), sottopone il programma annuale di formazione di cui al punto b), con l'analisi dei costi diretti (compensi ai fornitori della formazione e spese di trasferta del personale) ed indiretti (costo ore/dipendente per l'assenza), all'Organo Amministrativo;
- d) l'Organo Amministrativo decide con delibera, in presenza del collegio sindacale, dopo aver effettuato la valutazione della proposta del Direttore Generale e la verifica che il procedimento sia stato effettuato correttamente, in base alle prescrizioni previste dal presente regolamento.

7. Tutela del dipendente che segnala illeciti.

Nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, coordinato con le misure coerenti con le finalità della l. 190/2012 sono stati adottati principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/2001 ed i reati ed i comportamenti non corretti previsti dalla legge 190/2012.

Tali principi sono stati formalizzati mediante il **Codice etico** (Modulo n. 01), adottato come parte integrante del Modello stesso.

Nel capoverso 0.5 **Segnalazione di violazione** del Codice etico, viene previsto che:

*“le violazioni del presente Codice **devono essere segnalate** all’Organismo di vigilanza ed al Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché, se possibile, al proprio diretto superiore individuato nell’organigramma utilizzando le caselle di posta elettronica comunicate o richiedendo un colloquio diretto.*

Violazioni commesse da membri dell’Organismo di vigilanza devono essere segnalate all’Organo dirigente ed al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Violazioni commesse dal Responsabile della prevenzione della corruzione devono essere segnalate all’Organo dirigente ed al dell’Organismo di vigilanza.

Viene garantita la riservatezza delle informazioni fornite, ma non possono essere considerate le segnalazioni fatte in forma anonima.”

8. Rotazione o misure alternative.

Nella determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici (punto 2.1.1. le misure organizzative per la prevenzione della corruzione) viene specificato che **“uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti”**.

Una soluzione proposta, con efficacia preventiva, è la rotazione di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impresa.

L'analisi effettuata, tenuto conto il Modello Organizzativo Gestionale e di controllo ed in particolare l'Organigramma, porta a ritenere che la rotazione possa essere adottata solo per i Direttori di Farmacia.

E' opportuno premettere che le ultime variazioni delle direzioni di farmacia sono avvenute secondo la seguente tempistica:

- Palse di Porcia da settembre 2011;
- Rorai di Porcia da marzo 2013;
- Villotta di Chions da marzo 2013;
- Campagna di Maniago da novembre 2013;
- Tamai di Brugnera da aprile 2015.

Non viene prevista, fino al 2017, la rotazione dei Direttori di Farmacia, in quanto, si ritiene che, i controlli interni adottati nel Modello ed in particolare nei Regolamenti ed i controlli esterni effettuati dagli Enti Pubblici Soci, titolari dell'autorizzazione a svolgere l'attività di farmacia, previsti nel contratto di servizi per la gestione delle farmacie e dall'articolo 29 dello statuto sociale, siano sufficientemente efficaci a ridurre i rischi.

9. Monitoraggio.

Si rinvia al precedente punto 2. Sistema dei controlli per l'individuazione delle modalità, della tempistica e dei soggetti che svolgono il monitoraggio secondo quanto previsto nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, coordinato con misure coerenti con le finalità della l. 190/2012.

Il presente Piano è oggetto di verifica con cadenza annuale.

Il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione** deve predisporre la relazione annuale e pubblicarla sul sito, secondo le modalità e termini previsti dall'ANAC.